
ANTIRICICLAGGIO

Pisa, 18 dicembre 2013

Documento a cura della Commissione Organizzazione dello Studio
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa



D. LGS 21 novembre 2007 N. 231

Titolo I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo I - Disposizioni comuni

art. 1 - Definizioni

art. 2 - Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto

art. 3 - Principi generali

art. 4 - Rapporti con il diritto comunitario

Capo II - Autorità

art. 5 - Ministero dell'economia e delle finanze

art. 6 - Unità di informazione finanziaria

art. 7 - Autorità di vigilanza di settore

art. 8 - Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia

art. 9 - Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorità e Forze di polizia

Capo III - Soggetti destinatari degli obblighi

art. 10 - Destinatari

art. 11 - Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria

art. 12 - Professionisti

art. 13 - Revisori contabili

art. 14 - Altri soggetti



Art.1 DEFINIZIONI

- e) "cliente":

il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14 , ovvero il soggetto al quale

- i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale
- in seguito al conferimento di un incarico

- g) "dati identificativi":

– il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione

-o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA



Art.1 DEFINIZIONI

- i) "mezzi di pagamento":

il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

- l) "operazione":

- la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento

- per i soggetti di cui all'articolo 12:

- un'attività determinata o determinabile,

- finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente,

- da realizzare tramite una prestazione professionale;



Art.1 DEFINIZIONI

m) "Operazione frazionata":

Una operazione

- unitaria sotto il profilo economico,
- di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto,
- posta in essere attraverso più operazioni,
- singolarmente inferiori ai predetti limiti,
- effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni
- ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale



DEFINIZIONE DI RICILAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il fenomeno del riciclaggio può essere definito come quell'insieme di attività dirette a:

- Rimettere in circolazione denaro o beni di provenienza illecita, mediante operazioni finanziarie, commerciali o investimenti consentiti dalla legge;
- Sostituire il denaro o valori “sporchi” con altro denaro, ovvero a trasformare valori numerari di provenienza illecita in beni leciti o denaro;
- Troncare attraverso una serie di attività il collegamento con l'attività criminosa che ha generato i proventi



AZIONI CHE COSTITUISCONO RICICLAGGIO (ART. 2)

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione



DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO

- **Riciclaggio**
- **Impiego di proventi illeciti**
- **Ricettazione**
- **Favoreggiamento ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231/2007 personale**
- **Concorso nel reato**
- **Associazione per delinquere**
- **Auto-riciclaggio**
- **Reati tributari**



REATI

REATO DI RICICLAGGIO

(art. 648-*bis* c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

REATO DI IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

(art. 648-*ter* c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.



AUTORITA' COMPETENTI

Art. 5 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Art. 6 - UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

Art. 7 – AUTORITA' DI VIGILANZA DI SETTORE

Art.8 – AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, ORDINI PROFESSIONALI
E FORZE DI POLIZIA

Art.9 – SCAMBIO DI INFORMAZIONI E COLLABORAZIONE TRA
AUTORITA' E FORZE DI POLIZIA



ANTIRICICLAGGIO

Art. 8 – AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, ORDINI PROFESSIONALI E FORZE DI POLIZIA

Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sui collegi e gli ordini professionali competenti, in relazione ai compiti di cui al presente comma. I collegi e gli ordini professionali competenti, secondo i principi e le modalita' previste dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza da parte dei professionisti indicati nell'articolo 12, comma 1, lettere a) e c), iscritti nei propri albi, nonche' dei soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), degli obblighi stabiliti dal presente decreto



SOGGETTI DESTINATARI

Il D. Lgs 231/2007, agli art. 10, 11, 12, 13 e 14 individua i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio.

- Destinatari (**Art. 10**)
- Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria (**Art. 11**);
- Professionisti (**Art. 12**);
- Revisori contabili (**Art. 13**);
- Altri soggetti (**Art. 14**).



SOGGETTI DESTINATARI

Soggetti destinatari di alcuni obblighi (art. 10 co.2)

Hanno solo obblighi di segnalazione:

- a) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- b) le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
- c) le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
- d) le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;



SOGGETTI DESTINATARI

- e) le seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, di autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate:
- 1.commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'art. 1 della L. 17/1/2000, n. 7;
 - 2.fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS;
 - 3.fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, tenute all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - 4.commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 del TULPS;
 - 5.esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista alla licenza prevista dall' art. 115 del TULPS;
- f) le succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
- g) gli uffici della pubblica amministrazione.



ART 11 – GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

- a) banche;
- b) Poste Italiane S.p.a.;
- c) istituti di moneta elettronica;
- d) società di intermediazione mobiliare (SIM);
- e) società di gestione del risparmio (SGR);
- f) società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- g) imprese di assicurazione;
- h) agenti di cambio;
- i) società fiduciarie;
- j) società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- k) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario;
- l) intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario;
- m) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
- n) società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del testo unico dell'intermediazione finanziaria;
- o) soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attività ivi indicate;
- p) succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate



ART 12 – I PROFESSIONISTI

- professionisti iscritti:
 - nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
 - nell'albo dei dottori commercialisti;
 - nell'albo dei consulenti del lavoro;
- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi. Rientrano in tale categoria, oltre che altri soggetti assimilabili:
 - soggetti che prestano consulenza contabile e tributaria;
 - società di servizi contabili e tributari;
 - centri elaborazione di dati;
 - tributaristi;
 - CAF centri di assistenza fiscale.



ART 12 – I PROFESSIONISTI

- **notai e avvocati** quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e **quando assistono i propri clienti** nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 - il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
 - la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione alla gestione o all'amministrazione di società;
 - la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.



PRESTATORI DI SERVIZI RELATIVI A SOCIETÀ E TRUST.

- prestatori di servizi relativi a società e trust.

L'art. 1, lett. p) del D.Lgs 231/2007, stabilisce che i prestatori di servizi relativi a società e trust, sono le persone fisiche o giuridiche che forniscono a titolo professionale uno dei seguenti servizi a terzi:

- 1) costituire società o altre persone giuridiche;
- 2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché' un'altra persona occupi tale funzione;
- 3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica;
- 4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché' un'altra persona occupi tale funzione;
- 5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché' un'altra persona occupi tale funzione, purché' non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti; .



ART 13 – I REVISORI

I revisori contabili, ovvero:

- le società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF;
- i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art 14 – Altri soggetti

Altri soggetti , ovvero:

- recupero crediti per conto terzi;
- custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate;
- trasporto di denaro contante e titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate;
- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite di denaro;
- agenzia di affari in mediazione immobiliare.



“OBBLIGHI” (artt. 15-54 “Decreto 231”)

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (artt. 15-35)

ORDINARI

Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte :	
- degli interm. fin. e altri sogg. eserc. att. fin.	(art. 15)
- dei professionisti e dei revisori contabili	(art. 16)
- di altri soggetti	(art. 17)
- contenuto degli obblighi di a.v.c.	(art. 18)
- modalità di adempimento degli obblighi	(art. 19)
- approccio basato sul rischio	(art. 20)
- obblighi del cliente	(art. 21)
- modalità	(art. 22)
- obbligo di astensione	(art. 23)
- attività di gioco	(art. 24)

SEMPLIFICATI

Obblighi semplificati	(art. 25)
Criteri tecnici e procedure semplificate di a.v.c	(art. 26)
Esclusioni	(art. 27)

RAFFORZATI

Obblighi rafforzati	(art. 28)
---------------------	-----------

ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI

COMUNICAZIONE AL MEF VIOLAZIONI IN MATERIA DI LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE (artt. 49-51)
FORMAZIONE DEL PERSONALE (art. 54)

REGISTRAZIONE (artt. 36-40)

Obblighi di registrazione	(art. 36)
Archivio unico informatico	(art. 37)
Modalità professionisti e revisori	(art. 38)
Modalità per sogg. art. 14, c.1 (lett. a, b, c, d, e-bis, f)	(art. 39)
Dati aggregati	(art. 40)

SEGNALAZIONE (artt. 41-48)

Segnalazioni operaz. Sospette	(art. 41)
Modalità di segnalazione da parte:	
- degli interm.finanz. e soc. gest. art. 10, c.2	(art. 42)
- dei professionisti	(art.43)
- delle soc. di revisione art. 13, c.1, lett. a	(art.44)
Tutela della riservatezza	(art. 45)
Divieto di comunicazione	(art.46)
Analisi della segnalazione	(art.47)
Flusso di ritorno segnalazioni	(art.48)



OBBLIGHI ORDINARI (...di adeguata verifica clientela)

ATTIVITA'	MODELLO	SOGGETTO COMPILATORE
Identificazione e verifica dell'identità del cliente + eventuale verifica pot. di rappres.nza (A1-C30)	A1	Professionista
	B1	Cliente
Identificazione e verifica titolare effettivo (A1-C69)	A1 se imposs. eventuale A2	Professionista <u>(NO CON SEMPLIF.)</u>
	B2	Cliente
Informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione	B1 (C36)	Cliente
Dichiarazione adempimento obblighi a.v.c. (art.18, c.1, lett. a), b), c)	C2	Professionista
Rating / comportamento professionista	C3 C4	Professionista
	C1	Professionista <u>(NO CON SEMPLIF.)</u>



OBBLIGHI SEMPLIFICATI (...di adeguata verifica clientela)

REQUISITI

SOGGETTIVI
OGGETTIVI

...rari per professionisti

...e purchè non sospetto riciclaggio o finanziamento terrorismo o identificazione/notizie/documenti non attendibili.

Obblighi: salvo se cliente è una Pubblica Amministrazione, obbligo comunque di identificare il cliente e verificare il potere di rappresentanza

Semplificazione:

- NO identificare titolare effettivo
- NO info su scopo/natura prestazione professionale
- NO controllo costante

ATTIVITA'	MODELLO	SOGGETTO COMPILATORE
Identificazione e verifica dell'identità del cliente + eventuale verifica pot. di rappres.nza (A1-C30)	A1	Professionista
	B1	Cliente
Rating / comportamento professionista	C3 C4	Professionista



OBBLIGHI RAFFORZATI (...di adeguata verifica clientela)

OBBLIGHI RAFFORZATI (...di adeguata verifica clientela)

	<u>RISCHIO PIÙ ELEVATO RICICL. O FINANZ. TERRORISMO</u>	<u>NON FISICAMENTE PRESENTE</u>	<u>PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA</u>
Identificazione e verifica dell'identità del cliente (+ eventuale verifica potere di rappresentanza)	= ordinari	= ordinari e... * se già ident. preced.: verifica aggiornam. * eventuale attestazione ex art. 30 (a.v.c. da parte di terzi)	= ordinari
Identificazione e verifica titolare effettivo	= ordinari e... comunque riscontro anche da visure, pubblici registri/elencchi	= ordinari e... * se già ident. preced.: verifica aggiornam.	= ordinari
Informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione	= ordinari e... * ben vagliate (profilo rischio)	= ordinari	= ordinari e... * misure adeguate per origine del patrimonio e dei fondi
Rating / comportamento professionista	= ordinari	= ordinari	= ordinari
Controllo costante nel corso della prestazione	= ordinari e... * ad interv. di tempo più ravvicinati e più approfonditi	= ordinari	= ordinari e... * ad interv. più ravvicinati e più approfonditi



ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(artt. 15-35)

...da parte dei PROFESSIONISTI (art. 16)...

...nello svolgimento della propria attività professionale (in forma individuale, associata o societaria)

- a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro*
- b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro*, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata
- c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile
- d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile
- e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adequatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

*per la determinazione del valore delle prestazioni professionali non si tiene conto del compenso del professionista e neppure si deve operare la compensazione tra attività, debiti e crediti, altre posizioni o operazioni di qualsiasi natura di segno contrario relativi allo stesso cliente (UIC, provv. 24/02/2006).



Elenco delle principali tipologie di prestazioni professionali suddivise a seconda che diano luogo o meno agli obblighi di adeguata verifica in base a quanto elaborato nelle “Linee guida” dalla apposita Commissione del CNDCEC.

PRESTAZIONI ESCLUSE	PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA	
	<i>Operazioni ad oggetto mezzi di pagamento. Beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro</i>	<i>Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile</i>
Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla l. 11 gennaio 1979, n.12	Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali), patrimoni e singoli beni	Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari
Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali	Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie	Assistenza in procedure concorsuali
Docenze a corsi, convegni e simili	Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti	Attestazione dei piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), r.d. 16 marzo 1942, n. 26719
Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi anticiclaggio (qualora non incaricato del controllo contabile)	Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale	Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo
Funzione di revisore in enti pubblici	Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi
Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato del controllo contabile)	Consulenza contrattuale	Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società cooperative, Onlus ed altri enti
Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali	Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l.	Consulenze in materia di concordati stragiudiziali
Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende	Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili	Consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie
Incarico di recupero crediti	Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche	Consulenze in materia di contabilità e bilanci
<i>Mediazione ai sensi dell'art. 60 l. n. 69/2009 (ex art. 10, co. 2, lett. e), d.lgs. 231/2007)</i>	Custodia e conservazione di beni e aziende	Consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità
Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), l. 14.05.2005 n. 80	Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito	Consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi
Pareri giuridici pro veritate	Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltresoglia	Fusioni e scissioni
Perizie e consulenze tecniche su incarico dell'autorità giudiziale	Gestione di posizioni previdenziali e assicurative	Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni
Redazione di stime giurate su incarico dell'autorità giudiziale	Monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese	Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi
	Operazioni di finanza straordinaria	Relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del debito, ex art. 182-bis, primo comma, r.d. 16/03/1942, n. 267
	Redazione di stime e perizie di parte	Relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo ex art. 161, secondo comma, r.d. 16/03/1942, n. 267
	Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari	Regolamenti e liquidazioni di avarie
	Valutazioni di aziende, rami d'azienda nonché valutazione, in sede di riconoscimento della personalità	Revisione legale dei conti
		Tenuta della contabilità
		Trasformazioni

CONTENUTO e MODALITÀ (artt. 18-19-22)

(I modelli richiamati di seguito si riferiscono al caso di obblighi di adeguata verifica “ordinari”)A1

A1

- a) identificare il cliente e verificarne l'identità
...sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente

QUANDO:

- prima del conferimento dell'incarico o dell'esecuzione della prestazione (clientela nuova)
- al primo contatto utile (clientela già acquisita)

(l'acquisizione di dati aggiornati rilevanti per gli obblighi di a.v. deve comunque avvenire in tutti i casi cui vi è sospetto di *riciclaggio o di finanziamento del terrorismo* ovvero vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei **dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente**)

COME:

- in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori
- mediante un **documento d'identità** non scaduto
- nel caso **società o ente** verifica dell'effettiva esistenza del **potere di rappresentanza** e acquisizione di informazioni **identificare i rappresentanti** delegati alla firma per l'operazione da svolgere

A1
(C30)



CONTENUTO e MODALITÀ (artt. 18-19-22)

(I modelli richiamati di seguito si riferiscono al caso di obblighi di adeguata verifica “ordinari”)

b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità
... per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi...

A1
(C69)

+ (se imposs.)

A2

QUANDO:

contestualmente all'identificazione del cliente

COME:

mediante l'utilizzo di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni **in altro modo**

c) ottenere informazioni su scopo e natura prevista del rapporto continuativo o della prestaz. prof.le

B1
(C36)

d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione prof.le

C1

QUANDO:

durante tutta la durata di tale rapporto

COME:

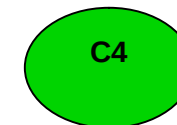
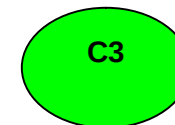
verificando che le transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute



APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO (art. 20)

Obblighi di adeguata verifica della clientela da commisurarli al rischio associato al:

tipo di cliente
rapporto continuativo
prestazione professionale
operazione
prodotto o transazione di cui trattasi



da DIMOSTRARE
alle Autorità competenti
agli Ordini Professionali

da OSSERVARE:
istruzioni delle Autorità di vigilanza
e i seguenti criteri generali:

con riferimento al cliente:

- 1) natura giuridica;
- 2) prevalente attività svolta;
- 3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

- 1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
- 2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
- 3) ammontare;
- 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;
- 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.



**Parametri indicati nelle “Linee guida” dalla apposita Commissione del CNDCEC
ai fini della valutazione del rischio associato al cliente/prestazione**

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio	B. Aspetti connessi all'operazione	Livello di rischio
a.1. Natura giuridica		b.1. Tipologia⁴⁶	
Ditta individuale		Ordinaria	
Associazione professionale		Straordinaria	
Società di persone		b.2. Modalità di svolgimento	
Società di capitali		Con banche	
Trust		Tra soggetti privati	
Società fiduciaria		b.3. Ammontare⁴⁷	
Altro		Basso	
Totale a.1.		Medio	
a.2. Prevalente attività svolta		Alto	
Operazioni “normali”		b.4. Frequenza e durata	
Operazioni di particolare rilevanza		Occasionale	
Operazioni “anomale”		Poco frequente	
Totale a.2.		Frequente	
a.3. Comportamento tenuto al momento dell'operazione		b.5. Ragionevolezza	
Nella norma (cliente collaborativo/trasparente)		Congrua	
Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)		Non congrua	
Totale a.3.		b.6. Area geografica di destinazione	
a.4. Area geografica di residenza		Italia	
Italia		Paesi UE	
Paesi UE		Paesi extra UE	
Paesi extra UE		Territori off shore	
Territori off shore		TOTALE PUNTEGGIO (B)	
Totale a.4.			
TOTALE PUNTEGGIO (A)			



ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(artt. 15-35)

Per ogni aspetto connesso al “cliente” e alla “operazione” assegnare un punteggio da 1 (minimo) a 5 (massimo) in base alla valutazione del rischio

C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo	
Totale punteggio A	
Totale punteggio B	
TOTALE COMPLESSIVO (C)	

Rischio legato al “cliente” (A):

basso (da 4 a 12)
medio (da 13 a 16)
alto (da 17 a 20)

Rischio legato alla “operazione” (B):

basso (da 6 a 18)
medio (da 19 a 24)
alto (da 25 a 30)

VALUTAZIONE FINALE (A+B)

rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo:

basso da 10 a 30
medio da 31 a 40
alto 41 a 50



RISCHIO DI RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
BASSO (da 10 a 30)	Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie (ovvero semplificate se ne ricorrono i presupposti) ed esercitare un controllo costante con periodicità da definirsi caso per caso a seconda delle caratteristiche del cliente e della prestazione professionale. Ad esempio, nel caso di rischio molto basso il professionista potrebbe decidere di effettuare l'aggiornamento del controllo solo al verificarsi di eventi modificativi della situazione originariamente comunicata (a tal fine risponde l'esigenza di richiedere al cliente un impegno scritto a comunicare le eventuali variazioni dei dati inizialmente dichiarati, di cui alla parte quinta del documento). Nell'ambito del controllo costante il professionista deve: - analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, - verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, - aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute. Ove ricorrano i presupposti per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica con modalità semplificate il professionista è esonerato dall'effettuare il controllo costante.
MEDIO (da 31 a 40)	Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie e in particolare deve esercitare un controllo costante, con periodicità prefissata e in ogni caso sempre più ravvicinata in caso di clienti i cui dati siano soggetti a variazioni frequenti. Nell'ambito del controllo costante il professionista deve: - analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, - verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, - aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.
ALTO (da 41 a 50)	Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità rafforzate e in particolare deve esercitare un controllo costante continuo e rafforzato (controlli più rigorosi e frequenti). Nell'ambito del controllo costante il professionista deve: - analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, - verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, - aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.



OBBLIGHI DEL CLIENTE (art. 21)

Fornire sotto la propria responsabilità

*tutte le informazioni necessarie e aggiornate
per consentire adeguata verifica della
clientela*

B1

*per l'identificazione del **titolare effettivo**:
per iscritto
tutte le informazioni necessarie e aggiornate
delle quali siano a conoscenza*

B2



OBBLIGO DI ASTENSIONE (art. 23)

quando non in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela:

OBBLIGO DI ASTENSIONE...ossia:

non instaurare il rapporto continuativo
non eseguire operazioni o prestazioni professionali
porre fine al rapporto continuativo o alla prest. Prof.le già in essere →
... e valutare se effettuare la "SEGNALAZIONE" all'UIF

Restituire al cliente:

- i fondi
- gli strumenti
- le altre disponibilità finanziarie di spettanza

Liquidare il relativo importo tramite bonifico su c/c bancario indicato dal cliente con un messaggio che indica l'impossibilità di rispettare gli obblighi di a. v. della clientela

Se **l'astensione non è possibile** in quanto sussiste un **obbligo di legge** di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione **possa ostacolare le indagini**

obbligo di **immediata segnalazione** di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41

NOTA BENE: I "PROFESSIONISTI" (... COMMERCIALISTI, CONSULENTI DEL LAVORO. NOTAI)

...MA NON SOLO (articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c))

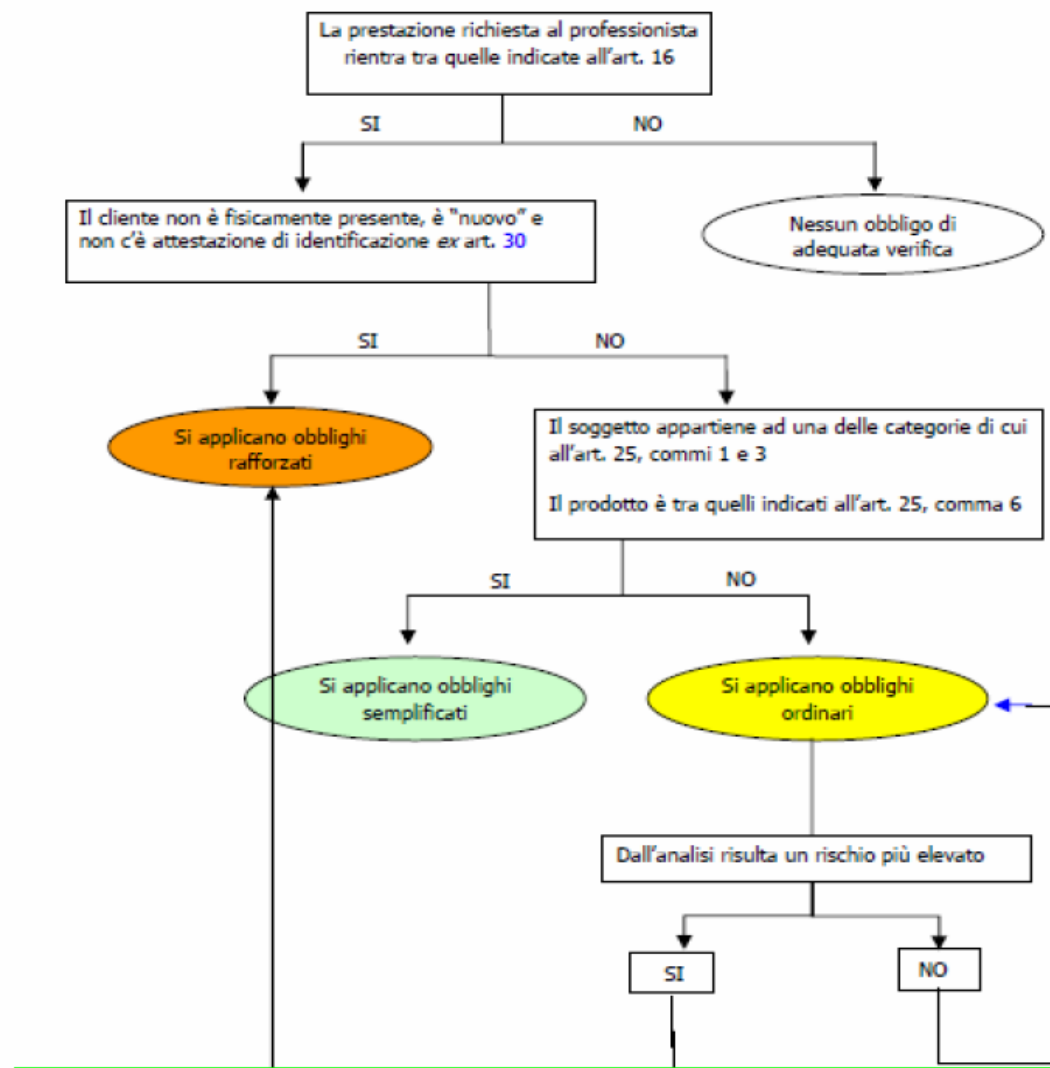
E I "REVISORI CONTABILI"

non obbligati ad applicare "ASTENSIONE"

- nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente
- nel corso dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario
- o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento



ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA “ORDINARIA”, “SEMPLIFICATA” “RAFFORZATA”



MODALITÀ SEMPLIFICATA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (ART. 25)

- Il professionista deve applicare la modalità semplificata di verifica della clientela in 2 ipotesi:
- **Requisito soggettivo:** il cliente è un soggetto che è destinatario degli obblighi antiriciclaggio ed è sottoposto ad obblighi di iscrizione in appositi albi e vigilanza da parte delle autorità del settore (per esempio, banche, SIM, SGR, agenti di cambio, ecc.) ovvero trattasi di uffici della pubblica amministrazione (per esempio, comuni, università, ecc.)
- **Requisito oggettivo:** oggetto della prestazione professionale è uno specifico prodotto finanziario, quali un contratto di assicurazione sulla vita ovvero forme pensionistiche complementari



MODALITÀ SEMPLIFICATA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (ART. 25)

- Identificare e verificare l'identità del cliente e del potere di rappresentanza nel caso di società
- Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale
- Registrare e conservare le informazioni/documentazione acquisita

*NB: il professionista viene **esonero** dall'identificare l'identità del titolare effettivo nonché di effettuare un controllo costante nel corso della prestazione professionale.*



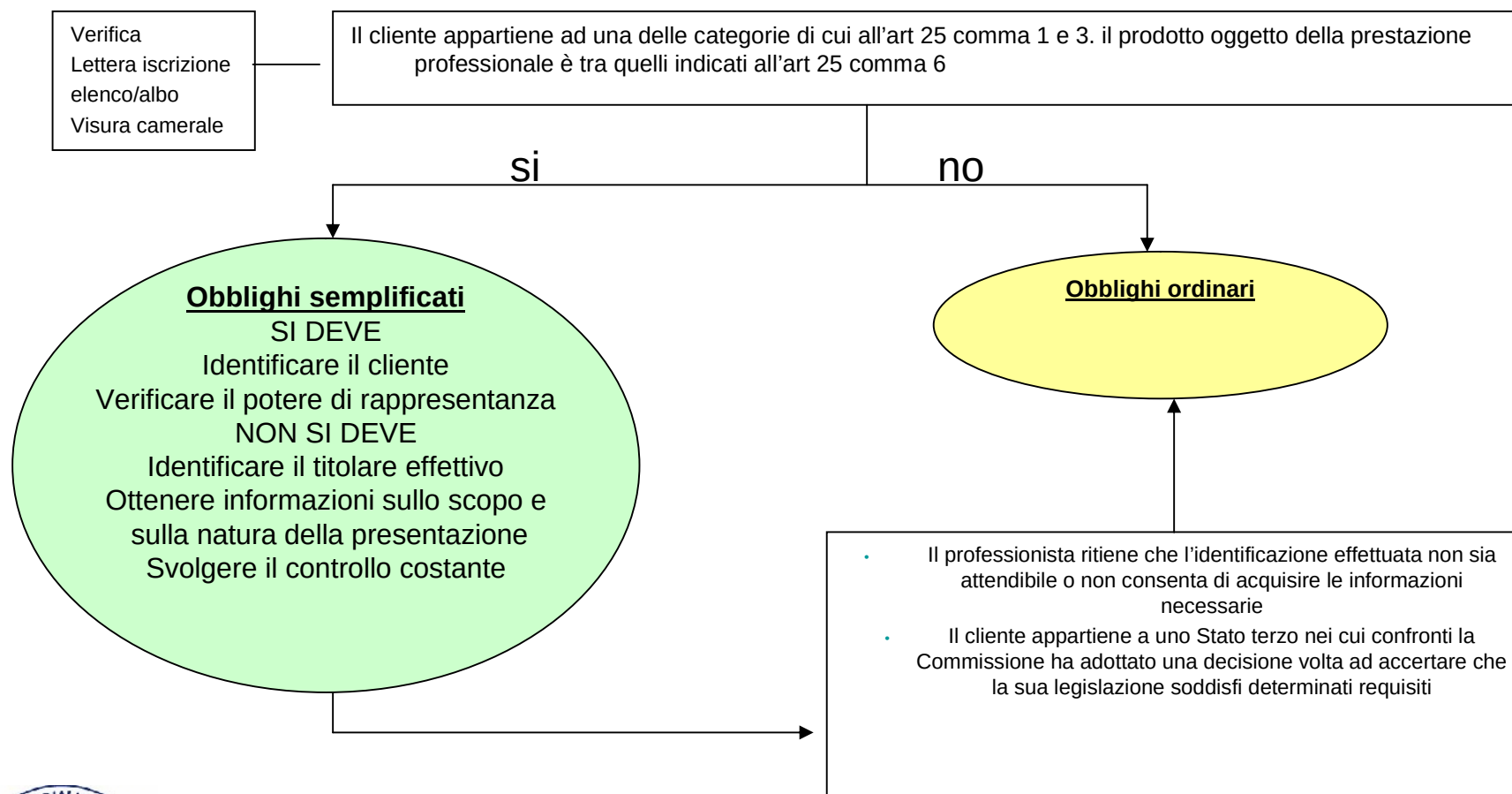
MODALITÀ SEMPLIFICATA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (ART. 25)

Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela **non si applicano** qualora:

- Si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile
- l'identificazione effettuata non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie



L'ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA



MODALITÀ RAFFORZATA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (ART. 28)

- Il professionista deve applicare la modalità rafforzata di verifica della clientela in 3 ipotesi:

- 1- Quando il rischio connesso al cliente e dall'operazione è alto;
- 2- Quando il cliente non è fisicamente presente;
- 3- Quando il cliente è una persona politicamente esposta (c.d.PEP).



PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

La modalità rafforzata di identificazione della clientela si applica nel caso di **persone politicamente esposte**, cioè **cittadini di altri Stati comunitario di Stati extracomunitari** che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, quali:

- Capi di Stato
- Capi di Governo
- Ministri e Viceministri e Sottosegretari
- Parlamentari
- Membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette ad ulteriore appello, salvo circostanze eccezionali
- Membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali
- ambasciatori, incaricati d'affari e ufficiali di alto livello delle forze armate
- **Membri degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza delle imprese possedute dallo Stato**



MODALITÀ RAFFORZATA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (ART. 28)

- **Identificare e verificare l'identità del cliente** e del potere di rappresentanza nel caso di società, *attraverso controlli approfonditi e tramite documenti, dati o informazioni supplementari*;
- **Identificare e verificare l'identità del titolare effettivo**, con *riscontri documentali*;
- **Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale**, in *maniera più vigile e rigorosa*, con indicazione dei mezzi economici e finanziari per attuare l'operazione;
- **Effettuare un controllo costante nel corso della prestazione professionale**, con una *periodicità maggiore* rispetto a quella prevista nella modalità ordinaria, con verifica della compatibilità delle transazioni concluse durante l'incarico professionale con l'attività del cliente, oltre all'aggiornamento dei documenti/dati acquisiti;
- **Registrare e conservare le informazioni/documentazione acquisita**;
- *Quando il cliente non è fisicamente presente*, **accertare che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un contointestato al cliente presso un ente creditizio.**



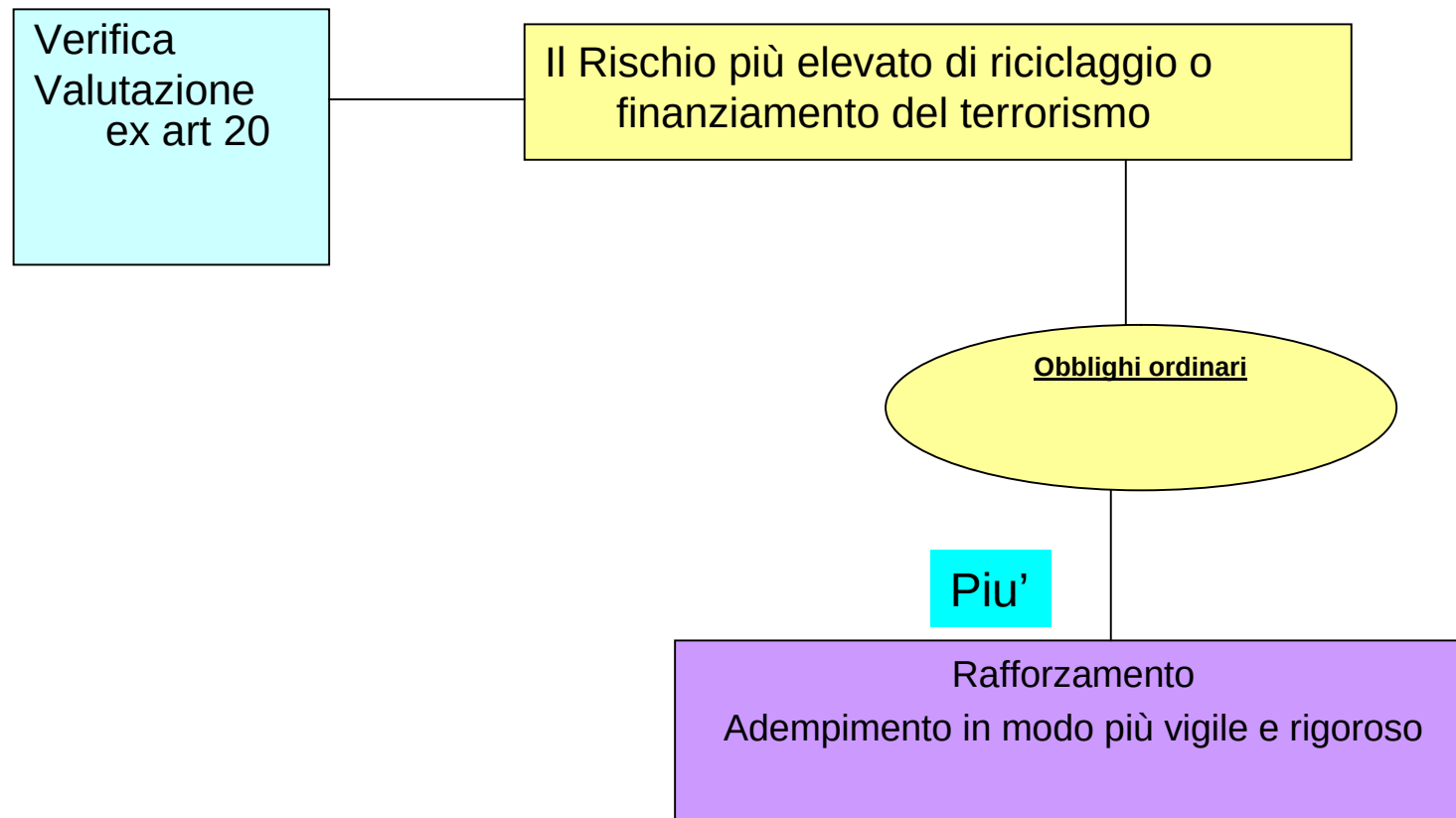
MODALITÀ RAFFORZATA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (ART. 28)

In base a tale definizione, il professionista deve quindi verificare se è **PEP**:

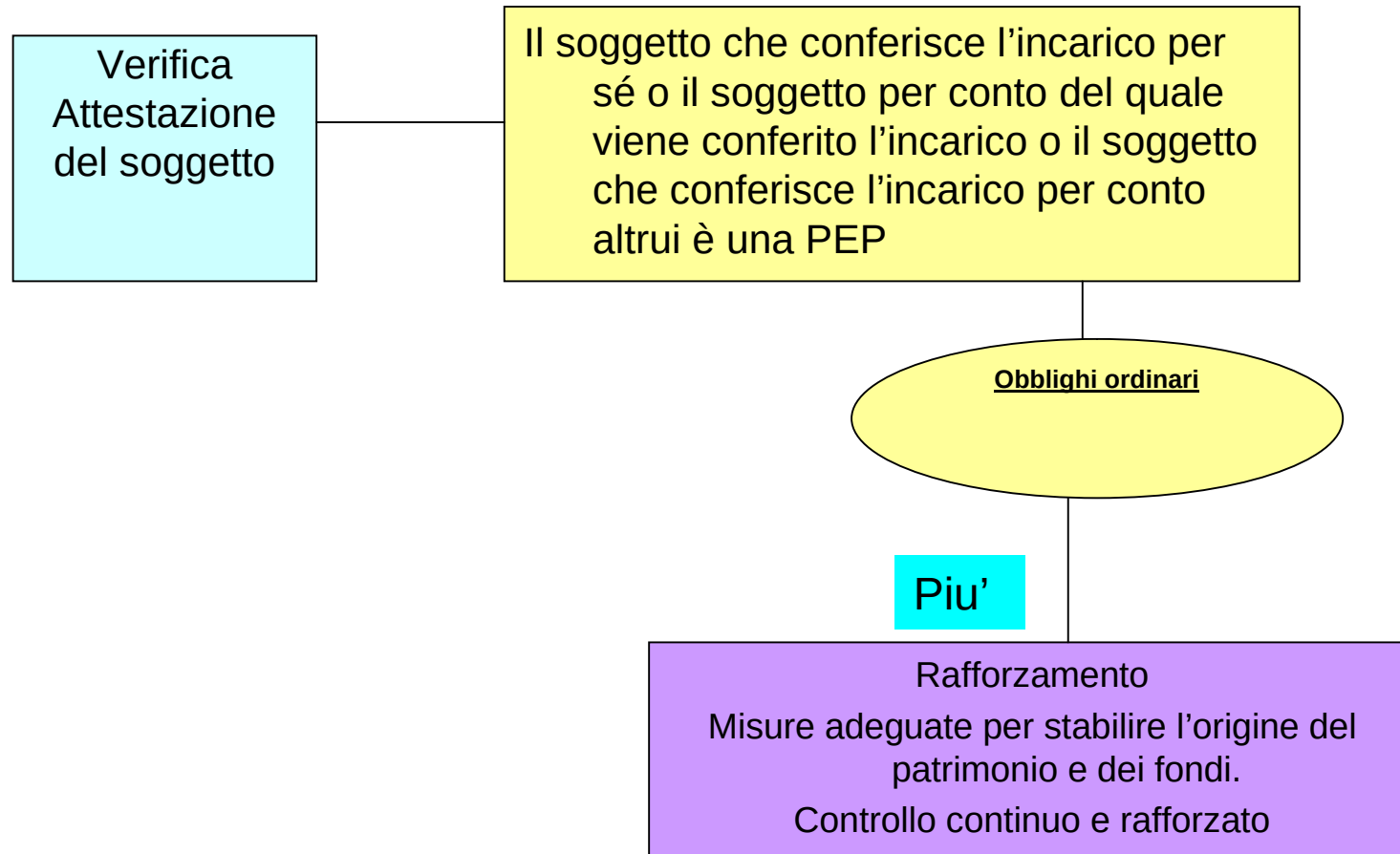
- il soggetto che conferisce l'incarico per sé;
- il soggetto per conto del quale viene conferito l'incarico da parte di un'altra persona fisica.



L'ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA



L'ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA PEP (PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE)



ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI (ART. 29)

Gli enti e le persone soggetti al decreto 231/2007 possono affidare a terzi gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Non possono demandare la responsabilità dell'adempimento che rimane in capo ai soggetti individuati dalla normativa.

Chi possono essere i terzi?

- Intermediari
- Enti creditizi ed enti finanziari in paesi UE
- Banche entraUe che applicano misure equivalenti
- Professionisti (nei confronti di altri professionisti)



LIMITAZIONI AD USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE (ART. 49)

Vietato:

- trasferimento contante tra soggetti diversi
 - libretti di deposito bancari o postali al portatore
 - titoli al portatore
- ... quando $\geq 1.000,00$...anche quando artificiosamente frazionati

Fino al 29/04/08	solo se non super. a 12.500 euro
Dal 30/04/08	solo se inferiori a 5.000 euro
Dal 25/06/08	solo se inferiori a 12.500 euro
Dal 31/05/2010	solo se inferiori a 5.000 euro
Dal 13/08/11	solo se inferiori a 2.500 euro
Dal 06/12/2011	solo se inferiori a 1.000 euro

Caso per caso...

Indicazioni Amm. Finanz....

Accordo delle parti...

Gli **assegni** bancari e postali ≥ 1.000 euro $\longrightarrow$ clausola di **non trasferibilità**
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non ≥ 1.000 euro

DIVIETO DI CONTI E LIBRETTI DI RISPARMIO ANONIMI O CON INTESTAZIONE FITTIZIA (ART. 50)

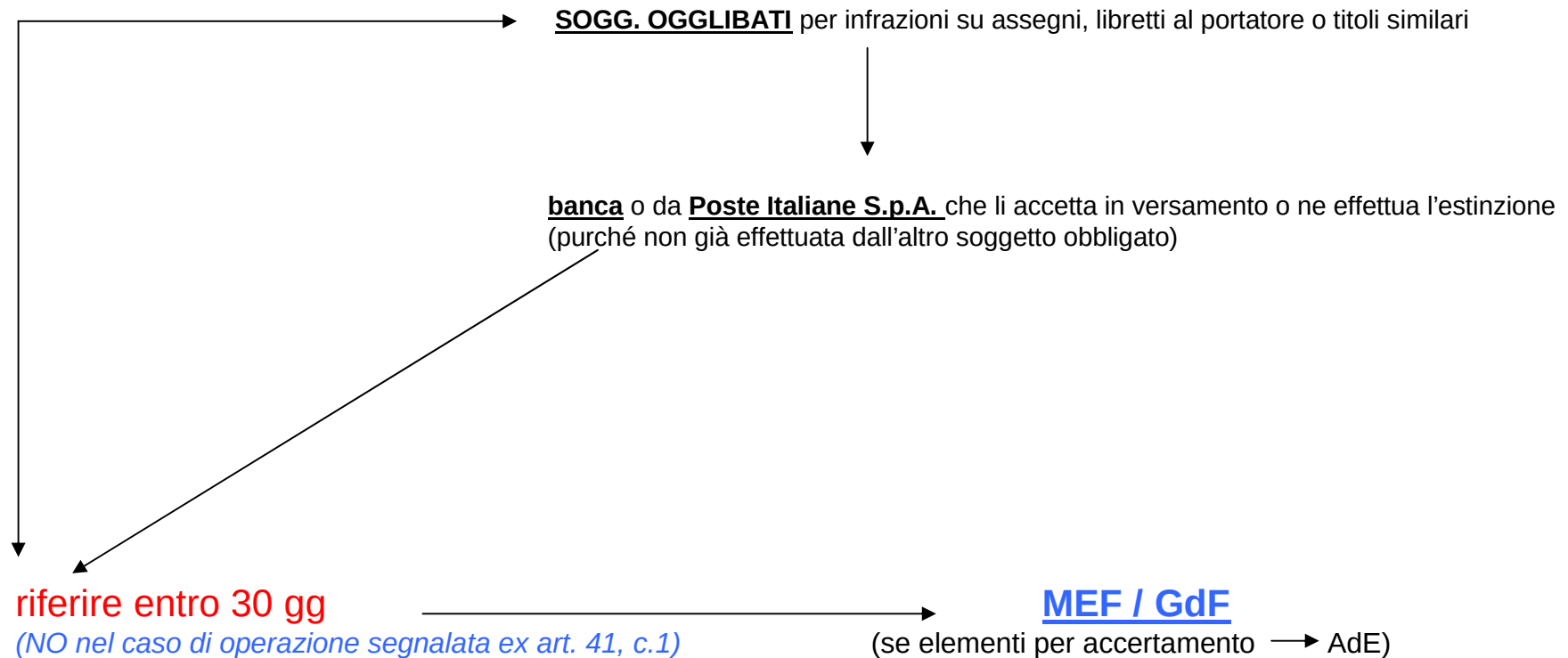
L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata.

L'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intest.ne fittizia aperti presso Stati esteri è vietata.



OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MEF DELLE INFRAZIONI EX ARTT. 49 E 50 (ART. 51)

Se notizia di infrazioni alle disposizioni artt. 49 e 50



ORGANI DI CONTROLLO (ART. 52)

...salvo previsione codice civile e leggi speciali...

il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza ex 231/2001

.... e **TUTTI i soggetti incaricati del controllo di gestione** comunque denominati
c/o i destinatari del D.Lgs 231/2007 **VIGILANO** sull'osservanza delle norme in materia



COMUNICANO

senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore...possibili violazioni ex **art. 7, c.2**
senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato...infrazioni ex **art. 41**
entro 30 giorni al MEF...infrazioni ex **artt. 49 e 50**
entro 30 giorni all'autorità di vigilanza di settore...infrazioni **ex art. 36**



CONTROLLI (ART. 53)

I controlli sul rispetto degli obblighi a carico dei **professionisti** sono effettuati dal [Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza](#).

[Gli ordini professionali](#) **promuovono e controllano** l'osservanza da parte dei professionisti degli obblighi stabiliti nel "decreto", *fermo restando il potere di eseguire controlli da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza*.

La [UIF](#) verifica il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazione sospetta. A tal fine può chiedere la collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

[Le autorità di vigilanza, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti, nonché di ogni altra informazione utile](#)



FORMAZIONE DEL PERSONALE (ART. 54)

I **destinatari degli obblighi** e **gli ordini professionali** adottano misure di adeguata **formazione del personale e dei collaboratori** al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto. Le modalità attuative delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali.



riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo



Le autorità competenti forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.



REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI

ART. 36

- **I Professionisti devono conservare i documenti e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente.**

Il legislatore disciplina separatamente:

- **obblighi di conservazione**
- **obblighi di registrazione**

N.B. Tali obblighi NON vanno osservati:

- **in caso di applicazione degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 25;**
- **per lo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale (art. 12, comma 3)**



OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE (art. 36)

I professionisti devono conservare:

- **per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;**
- **per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale *.**
- *** Quest'ultima disposizione, non delineando in modo chiaro il perimetro di operatività dell'obbligo di conservazione, desta qualche perplessità. Pare tuttavia corretto ritenere che le scritture e le registrazioni alle quali fa riferimento siano esclusivamente quelle inerenti al corretto espletamento della procedura di adeguata verifica.**



OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE (Art. 36):

I professionisti devono registrare:

- con riferimento ai rapporti continuativi e alla prestazione professionale:
 - la data di instaurazione;
 - i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo *;
 - le generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto;
 - il codice del rapporto (ove previsto)

** In relazione ai dati identificativi del titolare effettivo da registrare, ulteriori indicazioni dovrebbero emergere dalle disposizioni applicative da emanarsi ai sensi dell'art. 38 comma 7 D.Lgs 231/2007. In assenza di tali disposizioni, il MEF ritiene che debbano applicarsi le disposizioni contenute nel D.M. n. 141/2006, in quanto compatibili. Ne deriva che il professionista è comunque tenuto ad identificare il titolare effettivo e a verificarne l'identità, ma tali informazioni non devono essere registrate, bensì semplicemente conservate.*

- con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro (indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata):
 - la data;
 - la causale;
 - l'importo;
 - la tipologia dell'operazione;
 - i mezzi di pagamento;
 - i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione;
 - dati identificativi del soggetto per conto del quale il cliente opera.



TEMPISTICA (Art. 36) (Art. 38)

Le informazioni devono essere registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il [trentesimo giorno successivo](#):

- al compimento dell'operazione
- all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo
- all'accettazione dell'incarico professionale
- all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni (per le variazioni)
- al termine della prestazione professionale (per la fine o la cessazione della prestazione professionale)

Per i soggetti di cui all'art. 11 comma 1 (intermediari finanziari) tale termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte dei soggetti di cui all'art. 11 comma 3 (altri soggetti esercenti attività finanziaria), o da altri soggetti terzi che operano per conto degli intermediari i quali, a loro volta devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni.

Il D.Lgs. 25 settembre 2009 n. 151 ha aggiunto all'art. 38, contenente disposizioni circa le modalità di registrazione per i professionisti, il comma 1 bis che nel ribadire la tempistica di cui all'art. 36, riporta l'inciso "ferma l'ordinaria validità dei documenti d'identità".

Tale precisazione pare introdotta la fine di evidenziare che il rinnovo dei documenti d'identità non costituisce variazione da registrare.



MODALITÀ DI REGISTRAZIONE (Art. 38)

per i professionisti di cui all'art. 12 e per i revisori contabili di cui all'art. 13, comma 1 lett. b)

Le informazioni devono essere registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo:

- al compimento dell'operazione
- all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo
- all'accettazione dell'incarico professionale
- all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni (per le variazioni)
- al termine della prestazione professionale (per la fine o la cessazione della prestazione professionale)

Per i soggetti di cui all'art. 11 comma 1 (intermediari finanziari) tale termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte dei soggetti di cui all'art. 11 comma 3 (altri soggetti esercenti attività finanziaria), o da altri soggetti terzi che operano per conto degli intermediari i quali, a loro volta devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni.

Il D.Lgs. 25 settembre 2009 n. 151 ha aggiunto all'art. 38, contenente disposizioni circa le modalità di registrazione per i professionisti, il comma 1 bis che nel ribadire la tempistica di cui all'art. 36, riporta l'inciso "ferma l'ordinaria validità dei documenti d'identità".

Tale precisazione pare introdotta la fine di evidenziare che il rinnovo dei documenti d'identità non costituisce variazione da registrare.



MODALITÀ DI REGISTRAZIONE (Art. 38)

per i professionisti di cui all'art. 12 e per i revisori contabili di cui all'art. 13, comma 1 lett. b)

Archivio Unico Informatico

oppure

Registro cartaceo della clientela

Art. 37:



- è formato e gestito in modo tale da assicurare:

- chiarezza
- completezza
- immediatezza
- conservazione secondo criteri uniformi
- mantenimento della storicità
- possibilità di desumere evidenze integrate
- facilità di consultazione;
- deve essere strutturato in modo tale da contenere gli oneri gravanti sui diversi destinatari, tenere conto delle peculiarità operative dei diversi destinatari e semplificare le registrazioni;
- per l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'archivio è possibile avvalersi di un autonomo centro di servizio
- i dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi, alle prestazioni professionali e alle operazioni, possono anche essere contenute in archivi informatici, diversi dall'archivio unico, a condizione che sia assicurata la possibilità di trarre con, un'unica interrogazione, informazioni integrate e l'ordine cronologico delle stesse e dei dati.

Art. 38:



- è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone;
- deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni;
- in caso di richieste informative, i dati e le informazioni devono essere rese disponibili entro 3 giorni dalla richiesta;
- i professionisti che svolgono la propria attività in più sedi, possono istituire per ciascuna di esse un registro della clientela.
- La GdF evidenzia altresì che il registro non deve essere a "fogli mobili e/o anelli".



MODALITÀ DI REGISTRAZIONE (Art. 38)

La concreta attuazione del regime di conservazione presuppone, inoltre, l'istituzione, per ogni cliente, di appositi fascicoli nei quali conservare la documentazione.

Ciò trova riscontro nella previsione di cui al **secondo comma dell'art. 38** che, con riferimento all'istituzione del registro della clientela, dispone espressamente che *"la documentazione nonché gli ulteriori dati sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente"*.

Considerando che la citata previsione è stata collocata nell'ambito della norma suddetta si potrebbe pensare che il fascicolo sia obbligatorio esclusivamente nel caso in cui il professionista abbia optato per la tenuta del registro cartaceo.

Tuttavia....

- Ai sensi dell'art. 36, in capo ai soggetti destinatari del decreto vige l'obbligo generale di conservazione della documentazione utilizzata ai fini dell'adeguata verifica



- *Il fascicolo della clientela deve essere istituito anche da chi abbia optato per l'archivio informatico*.*
- Il fascicolo può contenere anche dati non espressamente richiesti dalle norme che potrebbero essere utilizzati, ad esempio, per giustificare i motivi per cui non si è provveduto a segnalare un'operazione sospetta. DEVE comunque contenere tutti i dati necessari ai fini di un'adeguata verifica.

* è comunque ammessa la tenuta del fascicolo della clientela con modalità informatiche. Sul punto, le Linee Guida del CNDCEC precisano che, ove il documento conservato con modalità informatiche debba avere validità probatoria ai fini dei procedimenti giudiziari, il professionista dovrà apporre firma digitale e, ove sia necessaria la data certa, anche marca temporale.



IL FASCICOLO DELLA CLIENTELA (Linee Guida CNDCEC):

- Fotocopia documento di riconoscimento valido alla data di identificazione (obbligatoria per le persone fisiche). Il documento va aggiornato immediatamente in caso di variazioni sostanziali come, ad esempio, un decreto di variazione del cognome o del nome;
- fotocopia codice fiscale;
- fotocopia partita Iva (per i titolari di partita Iva);
- visura camerale (consigliata per le ditte individuali; obbligatoria per i soggetti diversi da persona fisica per verificare i soggetti che hanno potere di rappresentanza);
- verbale CdA di nomina;
- scheda per l'adeguata verifica della clientela;
- dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 231/2007;
- documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata;
- eventuale attestazione ex art. 30 (rilasciata al professionista da uno dei soggetti elencati dalla norma in caso di assenza fisica del cliente);
- copia del mandato professionale;
- dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell'operazione;
- eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo;
- dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull'oggetto dell'attività o dell'operazione per la quale è richiesta la prestazione professionale;
- se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici finanziari per attuare l'operazione o istaurare l'attività e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari;
- documenti delle prestazioni professionali svolte;
- eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente, e su comportamenti anomali del cliente;
- documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell'operazione;
- eventuale risultato della verifica in merito all'inserimento del cliente nella "Black list";
- eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante lo svolgimento di attività di consulenza pre-contenziosa;
- ogni altro documento che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio (ad.es. brevi considerazioni sulle motivazioni di una mancata segnalazione).



II FASCICOLO DELLA CLIENTELA (Linee Guida CNDCEC):

Il fascicolo della clientela deve essere:

- istituito al momento del conferimento dell'incarico professionale o dello svolgimento dell'operazione;
- aggiornato al primo contatto utile;
- presentato su richiesta degli organi di controllo.



MODALITÀ DI REGISTRAZIONE (Art. 39)

Per i soggetti indicati nell'Art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d), e-bis), f)

Sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività, elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute

- Archivio unico informatico
- Registro cartaceo della clientela

Modalità di registrazione diverse possono essere stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno



PROFILI SANZIONATORI

All'ipotesi di **inadempimento, ovvero di non corretto adempimento**, degli obblighi di registrazione sono connesse **pesanti sanzioni penali** ex art. 55 comma 4 e amministrative ex art. 57 comma 3 del D. Lgs. 231/2007.

In dettaglio:

- nel caso di omessa, tardiva o incompleta registrazione delle informazioni relative al cliente e delle operazioni effettuate, è prevista una multa di importo variabile **da 2.600 a 13.000 euro** per ciascuna violazione (art. 55 comma 4);
- nel caso di omessa istituzione dell'archivio informatico o del registro della clientela, è applicabile una sanzione di importo variabile **da 5.000 a 50.000 euro** (art. 57 comma 3);
- qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti tali da ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione di cui al 4 comma dell'art. 55 è **raddoppiata**.

Allo stato attuale nessuna sanzione specifica è prevista in caso di inosservanza degli obblighi di conservazione.



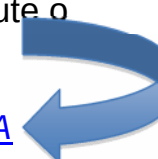
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE (Art. 41)



QUANDO:

Sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

LA SEGNALAZIONE PRESCINDE DALL'INDIVIDUAZIONE DI UNA FATTISPECIE CRIMINOSA



IL **SOSPETTO** è DESUNTO DA:

■ Aspetti OGGETTIVI dell'operazione:



- Utilizzo di rilevanti somme in contanti o mezzi di pagamento non appropriati rispetto all'operazione posta in essere;
- acquisto o vendita di beni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato;
- ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;
- ingiustificata interposizione di soggetti terzi;
- impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà della gestione;

Caratteristiche (*congruità, normalità*)

Entità (*valore da valutare*)

Natura (*periodicità, finalità*)

■ Aspetti SOGGETTIVI dell'operazione:



Rilevano le caratteristiche del cliente, soprattutto quando si tratta di soggetti dei quali è noto il coinvolgimento in attività illecite ovvero insediati in regimi fiscali privilegiati.

*Capacità economica (idoneità
economica globale)*

Attività svolta dal cliente



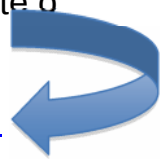
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE (Art. 41)



QUANDO:

Sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

LA SEGNALAZIONE PRESCINDE DALL'INDIVIDUAZIONE DI UNA FATTISPECIE CRIMINOSA



IL **SOSPETTO** è DESUNTO DA:

■ Aspetti OGGETTIVI dell'operazione:



- Utilizzo di rilevanti somme in contanti o mezzi di pagamento non appropriati rispetto all'operazione posta in essere;
- acquisto o vendita di beni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato;
- ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;
- ingiustificata interposizione di soggetti terzi;
- impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà della gestione;

Caratteristiche (*congruità, normalità*)

Entità (*valore da valutare*)

Natura (*periodicità, finalità*)

■ Aspetti SOGGETTIVI dell'operazione:



Rilevano le caratteristiche del cliente, soprattutto quando si tratta di soggetti dei quali è noto il coinvolgimento in attività illecite ovvero insediati in regimi fiscali privilegiati.

*Capacità economica (idoneità
economica globale)
Attività svolta dal cliente*



OBBLIGO DI SEGNALAZIONE (Art. 41)

Le suddette circostanze devono essere conosciute *“in ragione delle funzioni esercitate”* e in *“base agli elementi a disposizione”*



L'attività valutativa posta in essere dal segnalante dovrà fondarsi esclusivamente sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività prestata e non implica lo svolgimento di alcuna attività di tipo investigativo.

Non può omettersi di ricordare che:

“è un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'art.49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro” (art. 41 comma 1 ultimo periodo, così modificato dall'art.36 del D.L. 78/2010)

INTERPRETAZIONE DEL MEF

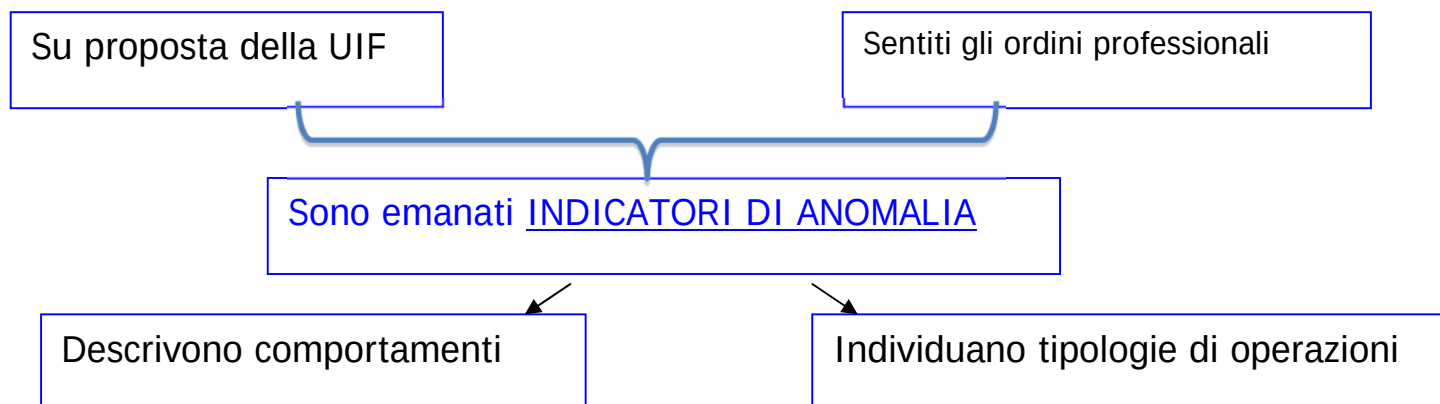
Nella circolare interpretativa n. 297944 dell'11 Ottobre 2010, il MEF chiarisce che con l'integrazione dell'art. 41 si è inteso contribuire alla definizione di un indicatore di anomalia che, tuttavia, deve essere considerato nell'ambito di una valutazione complessiva dell'operazione che non può prescindere dai richiamati elementi oggettivi e soggettivi.

DUNQUE, la modifica non trasforma l'impianto generale della norma, essendo più semplicemente finalizzata a “qualificare meglio” i profili di sospetto.

È infatti esclusa, a parere del MEF, ogni forma di “oggettivizzazione delle segnalazioni di operazione sospetta”.



PER AGEVOLARE L'INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE



SCOPO:

- Ridurre i margini d'incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali
- Contribuire al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

- NON rappresentano un riferimento esaustivo per effettuare le segnalazioni di operazioni sospette;
- la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazione sospetta;
- l'assenza di indicatori può NON essere sufficiente ad escludere a priori l'invio della segnalazione alla UIF;
- la presenza di comportamenti descritti negli indicatori, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, deve essere oggetto di una valutazione complessiva sulla natura delle operazioni;
- tali indicatori si applicano alla luce dell'attività in concreto svolta, avvalendosi al contempo di quelli a carattere generale, di quelli specifici per tipologia di strumento e di quelli relativi al finanziamento del



CIRCOLARE N. 83607/2012 DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

“La segnalazione NON è strettamente legata alla nozione penale di riciclaggio/reimpiego di denaro o di beni ai sensi degli art. 648 bis e 648 ter c.p., bensì a tutti i casi previsti ai fini amministrativi dall'art. 2 del D.Lgs. 231/2007”.



Obbligo di segnalazione anche nell'ipotesi di
ANTIRICICLAGGIO



Uso, reimpiego o occultamento dei proventi delittuosi realizzato dallo stesso soggetto che ha commesso l'illecito presupposto da cui detti beni provengono.

Ai fini della segnalazione di operazioni sospette la GdF elenca le seguenti fattispecie delittuose previste dal D.Lgs. 74/2000:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- omessa dichiarazione (art. 5);
- emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8);
- omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis);
- omesso versamenti di IVA (art. 10-ter).



CIRCOLARE N. 83607/2012 DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

“La segnalazione NON è strettamente legata alla nozione penale di riciclaggio/reimpiego di denaro o di beni ai sensi degli art. 648 bis e 648 ter c.p., bensì a tutti i casi previsti ai fini amministrativi dall'art. 2 del D.Lgs. 231/2007”.



Obbligo di segnalazione anche nell'ipotesi di
ANTIRICICLAGGIO



Uso, reimpiego o occultamento dei proventi delittuosi realizzato dallo stesso soggetto che ha commesso l'illecito presupposto da cui detti beni provengono.

Ai fini della segnalazione di operazioni sospette la GdF elenca le seguenti fattispecie delittuose previste dal D.Lgs. 74/2000:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- omessa dichiarazione (art. 5);
- emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8);
- omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis);
- omesso versamenti di IVA (art. 10-ter).



TEMPISTICA DELLA SEGNALAZIONE

Non appena venuto a conoscenza degli elementi di sospetto, il soggetto tenuto alla segnalazione **DEVE** provvedervi senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione. (art. 41 comma 4)

Il soggetto tenuto all'obbligo di segnalazione si astiene dal compiere l'operazione finché non ha effettuato la segnalazione, a meno che tale astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività o possa ostacolare le indagini. (art. 41 comma 5)

SEGRETO PROFESSIONALE

La segnalazione di operazioni sospette, se effettuata ai sensi di legge, **NON** costituisce violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Pertanto, se posta in essere per le finalità ivi previste e in buona fede essa **NON** comporta responsabilità di alcun tipo. (art. 41 comma 6)



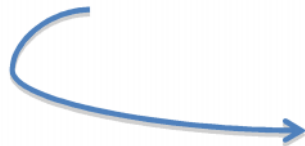
MODALITA' DI SEGNALAZIONE da parte degli Intermediari finanziari e delle società di gestione di cui all'art. 10 comma 2 (art. 42)

“ I soggetti di cui agli art. 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d) e 11, comma 1 e 2, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, assicurano omogeneità di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni di cui all'art. 41 e possono predisporre procedure d'esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, anche sulla base delle evidenze dell'archivio unico informatico.” (comma 1)

“Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni di cui all'art. 41”. (comma 2)



Occorre, dunque, che tutti gli intermediari si dotino e formalizzino procedure standard in modo tale da garantire *celerità, riservatezza e facilità* di confronto tra chi matura il sospetto e il responsabile aziendale dell'antiriciclaggio (titolare dell'attività).



Esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate sulla base di tutti gli elementi conoscitivi disponibili, le trasmette alla UIF prive del nominativo del segnalante. (comma 4)



MODALITA' DI SEGNALAZIONE da parte dei Professionisti (art. 43)

“I professionisti di cui all’art. 12 comma 1, lettere a) e c) trasmettono le segnalazioni di cui all’art. 41 direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali.” (comma 1)

“Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante.” (comma 3)



In alternativa alla diretta trasmissione (esclusivamente in via telematica), il meccanismo a “due stadi” di segnalazione è ideato per consentire di mantenere riservato il nome del segnalante; la UIF e le autorità investigative potranno ottenere maggiori informazioni sospetta attraverso l’ordine professionale.

N.B.: Agli ordini è sottratta qualsiasi valutazione in merito alla fondatezza o meno del sospetto rilevato dal professionista segnalante. Spetterà alla UIF, ovvero alle autorità investigative, confermare il fondamento della segnalazione, individuando un’eventuale connessione con il fenomeno del finanziamento del terrorismo.



MODALITA' DI SEGNALAZIONE

da parte delle Società di revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a)

“ Il Responsabile dell’incarico, cui compete la gestione del rapporto con il cliente e che partecipa al compimento della prestazione, ha l’obbligo di segnalare senza ritardo al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni di cui all’art. 41”. (comma 1)

“ Il legale rappresentante o un suo delegato esamina la segnalazione pervenutagli e, qualora la ritenga fondata tenendo conto dell’insieme degli elementi a sua disposizione, la trasmette alla UIF priva del nominativo del segnalante”. (comma 2)



Per le Società di revisione sono previste modalità di segnalazione analoghe a quelle disposte per gli Intermediari finanziari.



PROFILI SANZIONATORI

L'omessa segnalazione è punita con sanzione amministrativa pecuniaria il cui ammontare oscilla fra un minimo dell'1 per cento e un massimo del 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata (art. 57 comma 4 D.Lgs 231/2007).



L'obiettivo è quello di assicurare una maggiore proporzionalità della sanzione rispetto alla concreta pericolosità della condotta del trasgressore.

Inoltre....

nei casi più gravi di violazione è prevista l'applicazione della sanzione "accessoria" della pubblicazione del decreto sanzionatorio. La sanzione prevede, cioè, la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico (art. 57, comma 4).



ESITI DELLA SEGNALAZIONE (Art. 47)



“Effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonché delle operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza sulla base di dati e informazioni contenute in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini ai sensi dell’art. 9, comma 10, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli ordini professionali e dalle UIF estere”.



A tal fine sussiste un **OBBLIGO di COLLABORAZIONE ATTIVA**, per cui può richiedere ulteriori informazioni che le competenze delle autorità di vigilanza di settore dovranno trasmettere tempestivamente.



ESITI DELLA SEGNALAZIONE e FLUSSO DI RITORNO DELLE INFORMAZIONI (Art. 48)

1 Archivia le segnalazioni che ritiene infondate mantenendone evidenza per dieci anni

Comunica l'avvenuta archiviazione della segnalazione al segnalante direttamente ovvero tramite gli ordini professionali



UIF



2 All'infuori del caso di cui al punto 1, trasmette le segnalazioni corredate da una relazione tecnica agli organi investigativi (DIA, NSPV)



Gli organi investigativi informano la UIF delle segnalazioni non aventi ulteriore corso investigativo.

Entrambi forniscono al COMITATO di SICUREZZA FINANZIARIA informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente nell'ambito dell'attività di antiriciclaggio nonché sull'esito delle segnalazioni.



TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Art. 45)

OBBLIGO DI RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE



L'identità del soggetto che ha effettuato la segnalazione potrà essere rivelata soltanto su decreto motivato dell'autorità giudiziaria, ove lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.



I soggetti obbligati alla segnalazione, pur in assenza di specifiche indicazioni in merito alla procedura da adottare, DEVONO individuare ed applicare ADEGUATE misure capaci di assicurare la massima riservatezza.



DIVIETO DI COMUNICAZIONE (Art. 46)

Fuori dei casi previsti dalla legge, ai soggetti obbligati alla segnalazione è **vietato** dare comunicazione al soggetto interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione.

Il divieto opera anche nei confronti di chiunque ne sia a conoscenza (compresi dipendenti e collaboratori).

N.B.

Il divieto di comunicazione **NON** comprende:

- la comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo;
- la comunicazione tra intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo;
- la comunicazione tra soggetti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata (anche in qualità di dipendenti o collaboratori);
- il tentativo del soggetto obbligato alla segnalazione di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale
- la comunicazione tra due o più soggetti obbligati alla segnalazione qualora riguardi uno stesso cliente o stesse operazioni.



DIVIETO DI COMUNICAZIONE (Art. 46)

Fuori dei casi previsti dalla legge, ai soggetti obbligati alla segnalazione è **vietato** dare comunicazione al soggetto interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione.

Il divieto opera anche nei confronti di chiunque ne sia a conoscenza (compresi dipendenti e collaboratori).

N.B.

Il divieto di comunicazione **NON** comprende:

- la comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo;
- la comunicazione tra intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo;
- la comunicazione tra soggetti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata (anche in qualità di dipendenti o collaboratori);
- il tentativo del soggetto obbligato alla segnalazione di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale
- la comunicazione tra due o più soggetti obbligati alla segnalazione qualora riguardi uno stesso cliente o stesse operazioni.



SANZIONI PENALI (Art. 55)

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
- 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
- 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
- 4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
- 5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.
- 6. Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 è raddoppiata.
- 7. Qualora i soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera h), e 3, lettere c) e d), omettano di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o la eseguano tardivamente o in maniera incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 4.
- 8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
- 9. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
- 9-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché per le gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo è ordinata, nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato;
- 9-ter. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 9-bis nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.



SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art. 56)

- 1. Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 37, commi 7 e 8, 54 e 61, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere a), e c), degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).
(Comma modificato dall'art. 3, comma 37, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94 e dall'art. 33, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 1, lett. s), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
- 2. Gli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113, comma 4, e 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attivano i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto, sulla base degli esiti dei controlli indicati nell'articolo 53, comma 2. Nei casi indicati nel periodo precedente, nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i procedimenti di cancellazione sono attivati dalla Banca d'Italia fino alla costituzione dell'Organismo.
- 2-bis. Quando, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, nei confronti degli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del TUB, siano accertate gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto si applica l'articolo 128-duodecies, comma 1-bis.
- 3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, all'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1 provvede la Banca d'Italia; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del TUB.
- 4. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), la procedura sanzionatoria applicata per l'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 è quella prevista dal Titolo XVIII, Capo VII, del CAP.
- 5. Nei confronti delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la sanzione è applicata dalla CONSOB; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 195 del TUF.
- 5-bis. La sanzione prevista dal comma 1 è irrogata, con proprio decreto, dal Ministero dell'economia e delle finanze per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera i), e comma 2, lettera c), dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.



SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art. 57)

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro.
1-bis). La violazione della prescrizione di cui all'articolo 28, comma 6, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.
- 2. L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata al sanzionato la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.
- 3. L'omessa istituzione del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
- 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.
- 5. Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.



CHECK LIST

Allegati e fac-simili



OBBLIGHI								
	Ordinari	Semplificati	Rafforzati					
			Cliente non fiduciarmente presente					Prestazione professionale con persona politicamente esposta (PPE)
			Rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo	Cliente già identificato in occasione di altra prestazione	Dati del cliente reperibili da atto pubblico scrittura privata autenticata certificato qualificato dichiarazione autorità consolare	Forma idonea attestazione da parte di uno dei soggetti definiti all'art. 30 del decreto	Nessuno dei casi precedenti	
Identificazione e verifica dell'identità del cliente	Allegato A.1 Allegato B.1	Allegato A.1 Allegato B.1	Allegato A.1 Allegato B.1	Verifica che siano aggiornati: Allegato A.1 Allegato B.1	Allegato A.1 Allegato B.1	Allegato A.1 Tramite l'attestazione	Allegato A.1 Allegato B.1	Allegato A.1 Allegato B.1
Verificare il potere di rappresentanza	Allegato A.1/C30	Allegato A.1/C30	Allegato A.1/C30	Allegato A.1/C30	Allegato A.1/C30	Allegato A.1/C30	Allegato A.1/C30	Allegato A.1/C30
Identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo	Allegato A.1/C69 Allegato B.2 Allegato A.2 Si può decidere di fare ricorso a: pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo	NO NO NO	Allegato A.1/C69 Allegato B.2 Allegato A.2 RISCONTRI DOCUMENTALI: visita camerale, pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi	Allegato A.1/C69 Allegato B.2 Allegato A.2 Aggiornamento di tutti i dati identificativi	Allegato A.1/C69 Allegato B.2 Allegato A.2	Allegato A.1/C69 Tramite l'attestazione	Allegato A.1/C69 Allegato B.2 Allegato A.2 Verifica dei documenti	Allegato A.1/C69 Allegato B.2 Allegato A.2
Informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale	Allegato B.1	NO	Allegato B.1 Attenzionalmente vagliate in relazione con gli esiti dell'analisi del profilo di rischio del cliente	Allegato B.1	Allegato B.1	Allegato B.1	Allegato B.1 Pagamento canalizzato	Allegato B.1 Misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi
Controllo costante nel corso della prestazione professionale *	All.C.1 - Controllo Costante Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto Aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni detenute.	NO	All.C.1 - Controllo Costante ad intervalli di tempo più ravvicinati e condotto in modo più approfondito	All.C.1 - Controllo Costante	All.C.1 - Controllo Costante	All.C.1 - Controllo Costante	All.C.1 - Controllo Costante	All.C.1 - Controllo Costante ad intervalli di tempo più ravvicinati e condotto in modo più approfondito
Check conclusivo	All.C.1 - Controllo Costante Allegato C.2 Allegato C.3 - Rating Allegato C.4 - Comportamento in base al rating	NO Allegato C.2 Allegato C.3 - Rating Allegato C.4 - Comportamento in base al rating	All.C.1 - Controllo Costante Allegato C.2 Allegato C.3 - Rating Allegato C.4 - Comportamento in base al rating	All.C.1 - Controllo Costante Allegato C.2 Allegato C.3 - Rating Allegato C.4 - Comportamento in base al rating	All.C.1 - Controllo Costante Allegato C.2 Allegato C.3 - Rating Allegato C.4 - Comportamento in base al rating	All.C.1 - Controllo Costante Allegato C.2 Allegato C.3 - Rating Allegato C.4 - Comportamento in base al rating	All.C.1 - Controllo Costante Allegato C.2 Allegato C.3 - Rating Allegato C.4 - Comportamento in base al rating	All.C.1 - Controllo Costante Allegato C.2 Allegato C.3 - Rating Allegato C.4 - Comportamento in base al rating

* Non si prevede uno specifico modulo, ma vengono elencati alcuni elementi da monitorare

ALLEGATO B.1
DICHIARAZIONI DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007

In ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 21/11/2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

COGNOME		NOME	
LUGO DI NASCITA		DATA DI NASCITA	
INDIRIZZO DI RESIDENZA			
NAZIONALITÀ			
TIPO DOCUMENTO D'IDENTIFICAZIONE			
☐ CARTA D'IDENTITÀ		☐ PASSAPORTO	
		☐ ALTRO	
NUMERO		RILASCIATO DA	
IL		CON SCADENZA IL	
CODICE FISCALE			
PROFESSIONE/ ATTIVITÀ SVOLTA			
☐ IN FORMA SOCIETARIA		☐ IN FORMA INDIVIDUALE/SINGOLA	
ESERCITATA DAL		NELL'AMBITO TERRITORIALE	
DICHIARO INOLTRE			
1) di richiedere la prestazione professionale per conto della società			
con sede legale in		, iscritta al Registro delle imprese di	
numero di iscrizione e codice fiscale		, in qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri;	
2) ☐ DI COSTITUIRE ☐ DI NON COSTITUIRE			
"PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA" ai sensi della lettera o), articolo 1, d.lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 1 dell'Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007, in quanto (indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica)			
3) che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato professionale sono (C36)			
SE NECESSARIO			
4) che i fondi per eseguire l'operazione oggetto della prestazione professionale richiesta provengono da			
e, comunque, da attività lecita.			

_____ Li _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

ALLEGATO B.2
DICHIARAZIONI DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL
D.LGS. 231/2007

Il sottoscritto _____ ai fini dell'identificazione del
 "TITOLARE EFFETTIVO" di cui all'articolo 21, del d.lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 2 dell'Allegato tecnico al
 medesimo d.lgs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 55 del d.lgs. n.
 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si
 esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale,

DICHIO

☐ DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, L'INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E
 DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007.

☐ DI AGIRE PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI

COGNOME	_____	NOME	_____
LUOGO DI NASCITA	_____	DATA DI NASCITA	_____
INDIRIZZO DI RESIDENZA	_____		
CODICE FISCALE	_____		

COGNOME	_____	NOME	_____
LUOGO DI NASCITA	_____	DATA DI NASCITA	_____
INDIRIZZO DI RESIDENZA	_____		
CODICE FISCALE	_____		

COGNOME	_____	NOME	_____
LUOGO DI NASCITA	_____	DATA DI NASCITA	_____
INDIRIZZO DI RESIDENZA	_____		
CODICE FISCALE	_____		

☐ DI NON ESSERE IN GRADO DI INDICARE IL TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS.
 231/2007 (indicare X)

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale
 responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare
 di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente,
 opera.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte
 delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio professionale di dare esecuzione
 alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo allo Studio professionale
ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente
dichiarazione.

Il sottoscritto, acquisita l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, presta il consenso al
 trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente
 in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende altresì atto che la
 comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dal Professionista o dallo Studio professionale in
 adempimento degli obblighi di legge.

_____, Li _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

ALLEGATO A.1
IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS.
231/2007

DATI RELATIVI AL CLIENTE PERSONA FISICA

COGNOME _____	NOME _____
LUOGO DI NASCITA _____	DATA DI NASCITA _____
INDIRIZZO DI RESIDENZA _____	
CODICE FISCALE _____	
ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO _____	

DATI RELATIVI AL CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE _____	
SEDE LEGALE _____	
CODICE FISCALE _____	
PARTITA IVA PERSONA GIURIDICA _____	
DATI RELATIVI AI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ O DEL	(C30)
CARICA O QUALIFICA _____	
COGNOME _____	NOME _____
LUOGO DI NASCITA _____	DATA DI NASCITA _____
INDIRIZZO DI RESIDENZA _____	
CODICE FISCALE _____	
ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO _____	
POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE _____	
CARICA O QUALIFICA _____	
COGNOME _____	NOME _____
LUOGO DI NASCITA _____	DATA DI NASCITA _____
INDIRIZZO DI RESIDENZA _____	
CODICE FISCALE _____	
ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO _____	
POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE _____	
DATI RELATIVI AD ALTRI DELEGATI ALLA FIRMA DELL'OPERAZIONE	
INCARICO O QUALIFICA _____	
COGNOME _____	NOME _____
LUOGO DI NASCITA _____	DATA DI NASCITA _____
INDIRIZZO DI RESIDENZA _____	
CODICE FISCALE _____	
ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO _____	
POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE _____	
INCARICO O QUALIFICA _____	
COGNOME _____	NOME _____
LUOGO DI NASCITA _____	DATA DI NASCITA _____
INDIRIZZO DI RESIDENZA _____	
CODICE FISCALE _____	
ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO _____	
POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE _____	

DATI RELATIVI AI TITOLARI EFFETTIVI
(C69)

COGNOME	_____	NOME	_____
LUOGO DI NASCITA	_____	DATA DI NASCITA	_____
INDIRIZZO DI RESIDENZA	_____		
CODICE FISCALE	_____		
COGNOME	_____	NOME	_____
LUOGO DI NASCITA	_____	DATA DI NASCITA	_____
INDIRIZZO DI RESIDENZA	_____		
CODICE FISCALE	_____		
COGNOME	_____	NOME	_____
LUOGO DI NASCITA	_____	DATA DI NASCITA	_____
INDIRIZZO DI RESIDENZA	_____		
CODICE FISCALE	_____		
DATI ACQUISITI TRAMITE:	_____		
☐ CONSULTAZIONE DI PUBBLICI REGISTRI	_____		
☐ ATTI O DOCUMENTI PUBBLICI	_____		
☐ DICHIARAZIONE DEL CLIENTE (D. ART. 21 D.LGS. 231/2007)	_____		
☐ ALTRO	_____		

DATI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

SENTETICA DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA	

OGGETTO	_____
SCOPO	_____
VALORE DELL'OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE	
☐ INDETERMINATO O NON DETERMINABILE	_____
☐ EURO	_____

DATI RELATIVI ALLA SUSSISTENZA DI REQUISITI SOGGETTIVI OGGETTIVI PER LA POTENZIALE APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI SEMPLIFICATI

REQUISITI SOGGETTIVI	_____	
REQUISITI OGGETTIVI	_____	
☐ IDENTIFICAZIONE SVOLTA DIRETTAMENTE DAL PROFESSIONISTA		
☐ IDENTIFICAZIONE SVOLTA DAL DIPENDENTE/COLLABORATORE		
COGNOME	_____	NOME
LUOGO DI NASCITA	_____	DATA DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA	_____	
CODICE FISCALE	_____	
INCARICATO ALL'IDENTIFICAZIONE TRAMITE DELEGA ATTRIBUITAGLI DAL PROFESSIONISTA		
_____	LI	_____

FIRMA DEL PROFESSIONISTA O DEL COLLABORATORE/DIPEND

ALLEGATO A.2
DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007, RESA AI SENSI DELL'ART. 23

IL SOTTOSCRITTO

PROFESSIONISTA DI CUI ALL'ARTICOLO 12, CO. 1, D.LGS. N. 231/2007

DICHIARA CHE:

COGNOME _____ NOME _____

LUOGO DI NASCITA _____ DATA DI NASCITA _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____

NAZIONALITÀ _____

RIVOLTOSI AL SOTTOSCRITTO PER IL COMPIMENTO DELLA SEGUENTE OPERAZIONE/PRESTAZIONE PROFESSIONALE

(INDICARE LA PRESTAZIONE RICHIESTA)

NON E' STATO IN GRADO DI INDICARE IL TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007.

IL SOTTOSCRITTO PERTANTO, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23 DEL D.LGS. N. 231/2007, SI E' ASTENUTO DAL COMPIERE L'OPERAZIONE/PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA.

_____, li _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

ALLEGATO C.1

CHECK LIST PER IL CONTROLLO COSTANTE SUL CLIENTE

Dati del cliente	
Data del controllo	
Chi effettua il controllo	

	NOTE
1 Dati identificativi - natura giuridica	
2 Attività svolta - prodotti/servizi commercializzati - aree di destinazione	
3 Area geografica di residenza o sede del cliente	
4 Titolare effettivo	
5 Area geografica di residenza o sede delle principali controparti	
6 Tipologia delle prestazioni richieste nel corso del rapporto	
7 Modalità di svolgimento delle operazioni oggetto della prestazione	
8 Presenza di uno o più indicatori di anomalia	
9 Frazionamento delle operazioni ai sensi dell' art. 1 comma 2 lettera	
10 Collegamento delle operazioni ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera n)	
11 Frequenza con cui viene richiesta la prestazione	
12 Ricorrenza, storicità o ciclicità delle operazioni	
13 Comportamento tenuto in occasione dello svolgimento delle diverse prestazioni nel corso del rapporto	
14 Se necessario, controllo dell'origine e della destinazione del denaro utilizzato	
15 Confronto del quadro generale del cliente con le strategie e le prassi conosciute e aggiornate, utilizzate per l'attuazione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (se rese note dalle autorità)	

ALLEGATO C.2
DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007, ai sensi dell'art. 23

IL SOTTOSCRITTO

PROFESSIONISTA DI CUI ALL'ARTICOLO 12, CO. 1, D.LGS. N. 231/2007

ATTESTA

AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 231/2007 CHE:

COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

NAZIONALITÀ

HA CONFERITO AL SOTTOSCRITTO INCARICO A SVOLGERE UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE.

NEI CONFRONTI DEL SOPRAINDICATO CLIENTE IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA PREVISTI DALL'ART. 18, CO. 1, LETT. A) B) E C) DEL D.LGS. 231/2007.

A TAL FINE SI ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA.

, Li

FIRMA DEL DICHIARANTE

ALLEGATO C.3
ATTRIBUZIONE RATING AL CLIENTE

Dati del cliente	
Data del controllo	
Chi effettua il controllo	

ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE			
	Livello di rischio Punteggio da 1 a 5	Note	Rischio Cliente
a.1. Natura giuridica			
Ditta individuale			
Associazione professionale			
Società di persone			
Società di capitali			
Trust			
Società fiduciaria			
Altre			
Totale a.1.			
a.2. Prevalente attività svolta			
Operazioni "normali"			
Operazioni di particolare rilevanza			
Operazioni "anomale"			
Totale a.2.			
a.3. Comportamento tenuto al momento dell'operazione			
Nella norma (cliente collaborativo/trasparente)			
Fuori dalla norma (cliente reticente/poco trasparente)			
Totale a.3.			
a.4. Area geografica di residenza			
Italia			
Paesi UE			
Paesi extra UE			
Territori off shore			
Totale a.4.			
TOTALE PUNTEGGIO (A)			
	da 1 a 12	Basso	
	da 13 a 18	Medio	
	da 19 a 20	Alto	

ASPETTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE			
	Livello di rischio Punteggio da 1 a 5	Note	Rischio Cliente
b.1. Tipologia			
Ordinaria			
Stranordinaria			
b.2. Modalità di svolgimento			
Con banche			
Tra soggetti privati			
b.3. Assicurazione			
Basso			
Medio			
Alto			
b.4. Frequenza e durata			
Occasionale			
Poco frequente			
Frequente			
b.5. Ragione d'elezione			
Congrua			
Non congrua			
b.6. Area geografica di destinazione			
Italia			
Paesi UE			
Paesi extra UE			
Territori off shore			
TOTALE PUNTEGGIO (B)			
	da 0 a 10	Basso	
	da 10 a 20	Medio	
	da 20 a 30	Alto	

VALUTAZIONE FINALE - Totale punteggio (A + B)		da 10 a 20	Basso
Rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo		da 21 a 30	Medio
		da 31 a 40	Alto

ALLEGATO C.4

COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA IN BASE AL RATING DEL CLIENTE

RESCIO DI RICOGLIO/FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
BASSO (da 10 a 30)	Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie (ovvero semplificate se ne ricomano i presupposti) ed esercitare un controllo costante con periodicità da definirsi caso per caso a seconda delle caratteristiche del cliente e della prestazione professionale. Ad esempio, nel caso di rischio molto basso il professionista potrebbe decidere di effettuare l'aggiornamento del controllo solo al verificarsi di eventi modificativi della situazione originariamente comunicata (a tal fine risponde l'esigenza di richiedere al cliente un impegno scritto a comunicare le eventuali variazioni dei dati inizialmente dichiarati, di cui alla parte quinta del documento). Nell'ambito del controllo costante il professionista deve: - analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, - verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, - aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute. Ove ricomano i presupposti per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica con modalità semplificate il professionista è esonerato
MEDIO (da 31 a 40)	Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie ed esercitare un controllo costante con periodicità prefissata e in ogni caso sempre più ravvicinata in caso di clienti i cui dati siano soggetti a variazioni frequenti. Nell'ambito del controllo costante il professionista deve: - analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, - verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, - aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.
ALTO (da 41 a 50)	Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità rafforzate e in particolare deve esercitare un controllo costante continuo e rafforzato (controlli più rigorosi e frequenti). Nell'ambito del controllo costante il professionista deve: - analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, - verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, - aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.

ANTIRICICLAGGIO

Composizione della Commissione Organizzazione dello Studio:

Marchetti Marco – Consigliere delegato

Lini Alessandro – Presidente

Agudio Laura

Cambi Lorenzo

Ciacchini Riccardo

Guglielmi Mario

Di Sacco Lisa

Pro Elena

Tamberi Nicola

Tangolo Elena

